



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria  
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 12/2/2007

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2007**

#### **Disciplina IVA del subappalto in edilizia (reverse charge)**

In risposta ad una interrogazione parlamentare, il 7/2 u.s. il sottosegretario all'Economia, Mario Lettieri, ha ribadito che l'ormai famoso meccanismo del *reverse charge* in edilizia si applica soltanto se sia il subappaltatore che il committente svolgono la propria attività utilizzando uno dei codici indicati nella sezione F (costruzioni) delle tabelle Atecofin (i cosiddetti codici IVA).

Si tratta dei codici attività tipici del settore edilizio, caratterizzati dal fatto che le prime due cifre sono 45; attualmente vanno dal 45.11.0 al 45.50.0.

Ovviamente, il codice attività utilizzato dovrà essere corrispondente all'attività concretamente svolta, considerando anche che nei modelli di variazione dati IVA devono essere indicati nel quadro B il codice dell'attività svolta in via prevalente, e nel successivo quadro G le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività.

Sulla base di queste indicazioni, quindi, si può ritenere che le operazioni svolte occasionalmente, poiché non devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, non determinano l'applicazione dell'inversione contabile (si veda anche, al riguardo, l'articolo di Giampaolo Giuliani dal titolo "*Per il <<reverse charge>> vincolo di codice attività*" sul Sole 24 Ore dell'8/2/2007); per quelle svolte abitualmente, invece, anche se non in via prevalente, l'obbligo del *reverse charge* sussiste.

Come suggerisce l'autore dell'articolo di cui sopra, potrebbe essere opportuno che le imprese subappaltatrici, prima di emettere la fattura, acquisiscano e conservino il codice dell'impresa committente.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

### **Obbligo di ritenuta da parte del condominio**

In relazione all'obbligo posto a carico del condominio di effettuare la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto (anche qualora rivestano carattere occasionale), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *“devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio. Sono, per contro, esclusi dall'applicazione della ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.”*

La ritenuta non si applica nemmeno ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Viceversa è soggetto a ritenuta il contratto di servizio energia, il quale comprende non solo la somministrazione dell'energia ma anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Per il versamento della ritenuta in questione (che - come di consueto - scade il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento), sono stati istituiti i codici tributo 1019 (per i percipienti soggetti passivi Irpef) e 1020 (per i percipienti soggetti passivi Ires).